

N. R.G. .../2020



Corte d'Appello di Milano

Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia

composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Anna Maria Pizzi	Presidente rel.
Dott.ssa	Barbara Cao	Consigliere
Dott.ssa	Maria Vicidomini	Consigliere
Dott.	Igor Fiorini	Consigliere onorario
Dott.ssa	Lucia Marchesini	Consigliere onorario

sul reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il decreto definitivo emesso dal Tribunale per i Minorenni in Camera di Consiglio nel procedimento n. .../2016 in data 10 luglio 2020, pubblicato il successivo 13 luglio 2020, nell'interesse della minore G. A. V. E. nata a ...il ...proposto

DA

A. M. D. L. (C.F....), nata a ... il ...elettivamente domiciliato in via ..., presso lo studio dell'avv...., che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ...(...);

RECLAMANTE

CONTRO

F. C. (C.F....), nata a ...(MI) il..., elettivamente domiciliato in VIA ...20124 MILANO presso lo studio dell'avv...., che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

RECLAMATA

La Corte, sciogliendo la riserva che precede

LETTI gli atti,

SENTITE le parti i difensori e il Pg

PREMESSO in fatto che

1. Con ricorso 10 marzo 2016 l'odierna reclamante ha chiesto al Tribunale per i Minorenni - Rg n....1/2016, che venissero adottati gli opportuni provvedimenti ex art. 333 c.c. circa il diritto dei nonni di conservare un significativo rapporto affettivo con la nipote A.V.E., atteso l'atteggiamento asseritamente ostativo della madre F. C..

2. Con memoria 15.06.2016, C.F.si costituiva contestando le pretese di parte ricorrente, dichiarando di essere sempre stata disponibile a favorire gli incontri tra la figlia ed i nonni paterni.
3. Nelle more a seguito della domanda del padre della minore A. G. diretta ad ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e degli obblighi relativi al mantenimento della minore V. che aveva già disposto la limitazione della responsabilità genitoriale in capo ai genitori e la presa in carico della minore presso i Servizi Sociali di Segrate il Tribunale Ordinario di Milano con decreto n. .../2018 del 28.10.2018 emesso nei giudizi riuniti n. RG .../2016+.../2016 si pronunciava circa la calendarizzazione degli incontri fra il padre A. G. e la figlia A. V.¹
4. Il Tribunale del Minorenni, previa acquisizione degli atti del processo pendente avanti al Tribunale Ordinario di Milano stabiliva con decreto del 6.10.2016 depositato il 21.10.2016, in via provvisoria le frequentazioni tra la minore ed i nonni ²
5. Con istanza datata 26.11.2016 (depositata il successivo 2.12.2016), la D. L. chiedeva la modifica del suddetto decreto ³ Con istanza datata 6.04.2017 e depositata l'8.05.2017 (doc. 1) la

¹ *“Che gli incontri fra la minore G. A. V.E. e la nonna paterna D. L. A. M. non abbiano durata superiore ad un pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, con cadenza di un incontro ogni due settimane. Tali incontri avverranno o il sabato o la domenica, a scelta della madre, e dovranno avvenire sempre in presenza di un operatore dei Servizi Sociali.*

➤ *Che gli incontri possano avere luogo anche nell'abitazione della D. L., in ... e avranno luogo sempre in presenza di un operatore dei Servizi Sociali. Tale operatore dovrà in questo caso, essere prelevato in Segrate e qui riaccompagnato al termine dell'incontro, a cura della ricorrente A.M.D.M..*

➤ *Che anche nel caso in cui gli incontri non avvengano nell'abitazione, l'operatore debba comunque essere presente.*

➤ *Che tale modalità degli incontri, dopo il deposito della CTU avanti il Tribunale Ordinario, potrà essere modificata dai Servizi, i quali hanno altresì facoltà di sospenderli in caso di riscontrate trasgressioni ovvero di pregiudizio per la minore”.*

² *“Affida la figlia minore G. A. V.E., nata il ...ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;*

➤ *Dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia secondo il seguente calendario:*

- *un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola sino alle ore 18,30 sino al mese di dicembre 2018 e a partire dal mese di gennaio 2019 sino alle 20,30 dopo cena; il giorno infrasettimanale verrà concordato dai genitori, tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della bambina e in mancanza di accordo viene individuato nel giovedì che è quello cui la bambina è abituata;*

- *un weekend al mese dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera sino alle ore 19 prima di cena; a partire dal mese di gennaio 2019 a week end alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 sino alla domenica sera sino alle 19.00 prima di cena; gli altri due week end del mese sono di pertinenza della madre con la conseguenza che eventuali diritti di visita accordati ai nonni paterni nei week end dovranno coincidere con i week end spettanti al padre.*

➤ *Dispone che la bambina trascorra i periodi di vacanza con i genitori secondo il seguente calendario:*

- *per le vacanze natalizie 2018/2019 con il padre della Vigilia di Natale dalle ore 10 alle ore 18, dal 30 dicembre alle ore 18 sino al 2 gennaio 2018 alle ore 18 e il giorno dell'Epifania dalle ore 10 alle ore 18,00; tutti gli altri giorni starà con la madre;*

- *a partire dalle vacanze natalizie 2019/2020 dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore ad anni alterni, cominciando con il padre il primo periodo (23.12.2019-30.12.2019) e con la madre il secondo periodo (30.12.2019-6.01.2020);*

- *per le vacanze pasquali coincidenti con il periodo di sospensione scolastica ad anni alterni, cominciando Pasqua 2019 con il padre;*

- *per le vacanze scolastiche di carnevale e gli altri ponti scolastici ad anni alterni;*

- *per le vacanze estive 2019 due settimane anche non consecutive con il padre e tre settimane anche non consecutive con la madre;*

- *a partire dalle vacanze estive 2020 tre settimane anche non consecutive con ciascun genitore;*

- *i genitori concorderanno i rispettivi periodi di vacanza estiva, da intendersi coincidenti con il periodo di sospensione scolastica, entro il 30 maggio di ogni anno e si comunicheranno reciprocamente luogo di villeggiatura e recapiti telefonici” (doc. 4, già prodotto nel fascicolo di parte sub doc. 1, R.G. .../2016).*

³ nei termini seguenti *“tenere con sé la nipote almeno un notte ogni quindici giorni, dal sabato alla domenica; tenere con sé la nipote un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola sino a dopo cena, provvedendo a riaccompagnarla a casa entro le ore 21.00; tenerla con sé almeno due settimane consecutive durante le vacanze presso la propria*

medesima reclamante sollecitava il Tribunale affinché provvedesse sulle richieste già formulate nella precedente istanza del 26.11.2016; richieste sulle quali peraltro il Pubblico Ministero aveva già dato parere contrario (provvedimento del 17.05.2017). Con istanza 13-14 giugno 2017 la D. L., inviava ulteriore sollecito direttamente al Presidente del Tribunale per i Minorenni, al fine di ottenere un provvedimento definitivo circa le proprie istanze di modifica al decreto del 6.10.2016 (doc. 2).

6. Con decreto in data 13 luglio 2017 il Tribunale, sulla richiesta di modifica del decreto 6.10.2016 ha stabilito, con decreto provvisorio n. .../2017 datato 07.07.2017:

–“che la minore possa trascorrere dieci giorni di vacanza con i nonni paterni per una durata non superiore a dieci giorni (ivi incluso il tempo necessario al viaggio) nel luogo che sarà scelto dai nonni, previa comunicazione alla madre e ai Servizi Sociali;

- Che i Servizi Sociali competenti per il luogo di villeggiatura (Isola d’Elba) effettuino controlli presso l’abitazione dei nonni in relazione alla possibilità che il padre della minore si incontri con la figlia, fuori dallo spazio neutro, ciò che il provvedimento del tribunale Ordinario allo stato non consente”.

7. Su ricorso in data 20 luglio 2017 con cui la D. L. ha chiesto la modifica/revoca del decreto 5329/2017 il Tm confermava le statuizioni adottate con decreto n. .../2017 del 21-24 luglio 2017, ⁴

8. A seguito del decesso di A. G., avvenuto per presso la Casa Circondariale di Monza il 17 gennaio 2020, dove era detenuto sin dal marzo 2019, la D. L. ha nuovamente chiesto al Tribunale dei Minorenni con ricorso 06.02.2020 di incaricare con estrema urgenza i Servizi Sociali a *“intraprendere un percorso psicologico di supporto della bambina”* alla luce dell’evento luttuoso subito e dell’introduzione nel suo nucleo familiare del nuovo compagno di F. C.; nonché di sollecitare una pronuncia da parte servizi incaricati circa i tempi e le modalità di frequentazione dei nonni con la nipote. Il Tribunale con decreto 10.7.20 ha disposto la regolamentazione dei rapporti tra la nipote ed i nonni ⁵

10. Con reclamo ex art. 739 c.p.c. in data 30.10.20 avverso il decreto definitivo emesso dal Tribunale per i Minorenni o nel procedimento n. .../2016 in data 10 luglio 2020, pubblicato il successivo 13 luglio 2020, la D. L. ha chiesto la riforma del provvedimento con ampliamento dei tempi di visita della minore con i nonni ⁶

residenza estiva all’isola D’Elba; trascorrere con la nipote almeno un pomeriggio durante le festività natalizie, preferibilmente il 25 dicembre come sempre avvenuto, affinché sia permesso alla nonna di festeggiare tale importante ricorrenza con A. e darle il proprio regalo”.

⁴ così prevedendo: *“conferma che la minore potrà trascorrere dieci giorni di vacanza con i nonni paterni per una durata non superiore a dieci giorni (ivi incluso il tempo necessario al viaggio) nel luogo che sarà scelto dai nonni, previa comunicazione alla madre e ai Servizi Sociali;*

➤ *Che i Servizi Sociali competenti per il luogo di villeggiatura effettuino controlli presso l’abitazione dei nonni in relazione alla possibilità che il padre della minore si incontri con la figlia, fuori dallo spazio neutro, ciò che il provvedimento del tribunale Ordinario allo stato non consente;*

➤ *Che sia consentito alla minore di sentire la mamma una volta al giorno, e, in caso di richieste della minore, anche più volte telefonicamente;*

➤ *Che la vacanza con i nonni avvenga in un periodo diverso da quello delle ferie della mamma (dal 7 al 25 agosto) e che, con la mediazione dei Servizi Sociali di Segrate, venga raggiunto un accordo, che comunque non faccia coincidere un periodo di ferie della madre con la vacanza con i nonni paterni. In ogni caso, al di fuori di tale periodo, la minore potrà trascorrere il citato periodo di vacanza con i nonni”.*

⁵ *“dispone che la minore abbia due incontri al mese con i nonni paterni dalle 18:50 della domenica con accompagnamento da casa l’abitazione della ricorrente riaccompagnamento a casa cura dei nonni quanto alle vacanze estive il tribunale dispone che dal 2021 la minore trascorre 7 giorni consecutivi coi nonni e successivi 7 giorni consecutivi 7+7 intervallati da adeguato periodo di rientro a casa da noi le 22 in poi 15 giorni consecutivi in periodi da decidere da parte dei nonni ma con preavviso la madre di almeno un mese giorni da intendersi comprensivi del viaggio tenendo conto per la scelta della località della volontà della minore ogni volta che la minore è in vacanza potrà fare almeno due telefonate alla madre o riceverle quanto al periodo natalizio ogni anno la minore resterà con i nonni dal 22 dicembre mattina alle 10:00 del 24 dicembre 18:00”*

⁶: *“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano adita modificare e/o revocare il decreto definitivo emesso dal Tribunale*

11. Con memoria in data 13.5.21 si è costituita la reclamata F. C. resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto,⁷

12. In data 28.5.21 è pervenuta relazione dei Servizi Sociali di Segrate da cui si rileva che “la signora C. ha riferito che sono state seguite tutte le prescrizioni indicate le aggiunto che ha cercato di andare anche incontro ad alcune richieste da parte dei nonni e come ad esempio farli presenziare alla comunione della bambina la signora ha riportato la sua disponibilità ad accogliere da andare incontro alle richieste che potrebbero proporre i nonni in merito agli incontri con la minore per alcune occasioni speciali o ricorrenza ha spiegato che rispetto al pernottamento della figlia dai nonni non si dice d'accordo in quanto A. V. E. non desidera dormire dalla nonna e lei va incontro alle richieste della figlia la signora D. L. riferito che quando la nipote si reca da loro è adorabile si diverte a giocare con i suoi cugini hanno allegato anche con la nuova cuginetta la signora riporta la sua volontà voler trascorrere più tempo assieme alla nipote per l'affetto che lei marito provano per la bambina spiega che vorrebbe anche aiutarla esserle vicina senza defraudare la madre del suo ruolo né interferire rispetto alle scelte educative anche la signora De Luca ha confermato che vengono rispettate le disposizioni del tribunale per i minorenni”

13. In data 4.6.2021 la Corte d'Appello di Milano, non definitivamente pronunciando sul reclamo proposto ha disposto l'audizione della minore A.V.E.G. avanti agli ausiliari e rinviato la causa al 28.04.2021.

14. In data 7.7.2021 è stata sentita in sede di audizione protetta la minore G.A.V.E. la quale ha dichiarato: “la nonna vorrebbe che io passassi più notti da loro ma io non voglio, preferisco rimanere a casa con le mie cose e la mia cagnolina.”, la minore riferisce di non gradire di restare a dormire presso i nonni in quanto preoccupata dalla possibilità che possano fare irruzione dei ladri, come pare sia accaduto presso alcuni parenti paterni. La minore racconta di essere in difficoltà a riferire alla nonna di non voler rimanere da lei a dormire “Mia nonna fa dei discorsi strani, che mio cugino A. eraditerà mentre io no perché non sono affidabile”. La bambina ha inoltre riferito delle

per i Minorenni di Milano al cronologico .../2020 nella parte sopra impugnata e per l'effetto disporre che:
“a. A.V.E.G. potrà stare con i nonni paterni nei fine settimana, in via alternata con la madre signora Francesca Comuzzi, dalla mattina del sabato alle ore 10.00, prelevandola dall'uscita della scuola anche tramite persone fidate munite di delega sino alle ore 18.30 della domenica, con riaccompagnamento da effettuarsi a cura dei nonni, anche tramite persone delegate e fidate presso la casa della madre;
b. Durante le vacanze estive, A.V.E.G., (già) dal 2021 potrà trascorrere con i nonni paterni due settimane consecutive nel periodo di interruzione scolastica e dunque da Giugno a Settembre (preferibilmente le ultime due settimane del mese di Luglio o l'ultima settimana di Luglio e la prima di Agosto) di ciascun anno, a libera scelta dei nonni paterni, pur tenendo conto – laddove possibile – dei desiderata della minore; periodo da definirsi con la madre entro il 30 Aprile di ogni anno e salvi diversi accordi; Ogni volta che la minore è in vacanza con i nonni la minore potrà fare almeno due telefonate alla madre (o riceverle).
c. Quanto al periodo natalizio, ogni anno la minore resterà con i nonni paterni dal 22 Dicembre mattina alle ore 10.00 al 24 dicembre ore 18.00.
d. Qualora non fosse possibile il rispetto del calendario a causa di impegni lavorativi della nonna e/o malattia e/o impegni scolastici della bambina e/o emergenza sanitaria (SARS COVID-19) la nonna potrà recuperare i giorni, previa comunicazione alla madre con preavviso di almeno tre giorni, onde mantenere uno stabile e continuativo rapporto con la nipote”.

⁷ concludendo come segue “che la Corte d'Appello voglia respingere tutte le domande svolte dalla reclamante On.le D. L. A. M. A. per le ragioni sopra esposte in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, voglia confermare i termini e le modalità di visita previste nel decreto n. 5290/2020 emesso il 10.07.2020 dal Tribunale per i Minorenni di Milano nel procedimento RG n. 731/2016.

In via istruttoria, voglia la Corte d'Appello rigettare le richieste di controparte di acquisizione della CTU espletata nei giudizi riuniti RG 19589/2016 + 15763/2016 avanti il Tribunale Ordinario di Milano perché del tutto inconferenti ed irrilevanti rispetto al presente giudizio.

Pur nella chiarezza delle volontà esposte al Giudice di prime cure, ed anche in considerazione dell'età della minore, ove la Corte di Appello lo ritenga opportuno, si chiede l'audizione della minore A.V.E.G. In subordine, si chiede che l'Ill.ma Corte d'appello indichi le modalità di frequentazione della nonna D. L. con la nipote come ritenuto opportuno, considerato quanto in narrativa indicato e alla luce della documentazione qui prodotta. Con vittoria di spese e compensi giudiziali.”

altre abitazioni a Cannes e all'Elba e manifestato altrettanta esitazione a pernottare, comunque, presso i nonni. Ha lamentato che quando si trova dai nonni non ha compagnia e non viene interpellata circa scelte che la vedono coinvolta (come le sedi ove trascorrere i periodi di vacanza)

15. All'odierna udienza la Corte si è riservata di decidere.

RITENUTO che il reclamo è infondato.

a. È infondato il primo motivo con cui la reclamante lamenta l'erronea valutazione effettuata dai Giudici di prime cure (es. età della minore, errata e/o non completa lettura dell'audizione della minore, i rapporti da disciplinare sono con i nonni paterni e non materni) che, da un lato, pongono dei dubbi sull'attenzione posta nel provvedimento e, dall'altro, evidenziano le incongruenze in cui sarebbe a suo dire incorso il Tribunale provvedendo in modo "da non tutelare le esigenze della minore". In ultima analisi si duole che la valutazione complessiva del primo Giudice sarebbe stata - a detta della reclamante - inficiata dalla erronea convinzione di questo ultimo circa la vera età della bambina (indicata dal Giudice in 10 anni, ma in realtà quasi 9), dalla quale sarebbe derivata una erronea valutazione su quanto dalla bambina detto e riportato a verbale. Tuttavia va rimarcato che nel caso di specie, V. (cfr. doc. 7 cfr Verbale audizione ...) ha chiaramente esposto le proprie paure ed incertezze rispetto al pernottamento presso la casa dei nonni, che peraltro si spiegano tenuto conto che la casa dove i nonni abitano è un antico monastero ("*mi fa un po' paura dormire lì*") e che la bambina deve dormire nel lettone con la nonna (cfr. pag. 8 del decreto reclamato). A ciò si aggiunga che la minore ha espressamente affermato di sentirsi lasciata a se stessa ("*quando sono dai nonni mi mettono davanti alla TV, poi una volta la nonna mi ha fatto vedere su Netflix una serie televisiva su una prigioniera femminile. Era un po' forte...*") cfr. pag. 2 del verbale di audizione del 24 giugno 2020 doc. 7 per la parte omessa nel decreto reclamato). Condivisibilmente il primo giudice ha manifestato preoccupazione per il quadro emerso da cui si ricava che la minore è sostanzialmente lasciata a se stessa senza alcuna considerazione per i bisogni e le emozioni di una bambina di quella età già provata dal trauma della perdita del padre. Analoghe perplessità suscitano le dichiarazioni emerse in sede di audizione protetta in data 7.7.21 tenuto conto che risulta invariata la situazione di "isolamento" in cui si ritrova V. alloggiando presso i nonni, senza i riferimenti e gli appoggi che si rendono necessari a supportare un minore in tenera età lontano dalle proprie consuetudini di vita.

Il diritto degli ascendenti di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317-bis c.c., cui corrisponde allo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315-bis c.c., si pone come "*un diritto pieno esclusivamente nei confronti del terzi, laddove costituisce una posizione soggettiva recessiva di fronte al preminente interesse dei nipoti che è, in ogni caso, destinato a prevalere, laddove la frequentazione con i nonni non si espliciti in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, ma si traduca, al contrario, in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo*" (Cass. Civ. Sez. I, 25/07/2018 n. 19779). L'orientamento giurisprudenziale maggioritario che questa Corte condivide, è ormai consolidato in tal senso: benché il diritto dei nonni a costruire e mantenere rapporti significativi con i minori abbia assunto la consistenza di un diritto autonomo suscettibile di apprezzamento e tutela anche alla stregua del riconoscimento a livello sovranazionale, tuttavia deve arretrare rispetto al superiore interesse del minore, che deve essere considerato preminente in ogni atto relativo allo stesso, come stabilito del resto dallo stesso art. 24 della Carta di Nizza (Cass. n. 15238/2018). (Cass. 19 maggio 2020, n. 9145; Cass. 25 luglio 2018, n. 19779; Cass. 12 giugno 2018, n. 15238).

Nel caso in esame i nonni paterni non sono stati fin qui capaci di porre in essere una fruttuosa collaborazione con la madre per l'adempimento dei rispettivi obblighi educativi, finendo per assumere iniziative che hanno contribuito a coinvolgere la minore in un conflitto familiare (cfr documentazione prodotta all'udienza 28.4.22 relativa alla citazione proposta dalla reclamante nei

confronti della reclamata avente ad oggetto la domanda di revoca della donazione a suo tempo disposta in favore dei genitori della minore) così ulteriormente destabilizzando la serenità e la crescita della nipote. Occorre pertanto che siano i servizi sociali ad individuare i tempi e le modalità di frequentazione tra la ragazza e il nucleo familiare paterno in termini che siano rispondenti al preminente interesse della minore. Si provvede di conseguenza nei termini di cui al dispositivo.

b. È infondato il secondo motivo con cui la reclamante chiede, come peraltro ribadito in sede di discussione, che i Servizi Sociali vengano esautorati da ogni incarico. Ad avviso di questa Corte va disattesa la doglianza di parte reclamante che censura il provvedimento sotto il profilo del coinvolgimento dei Servizi Sociali nella regolamentazione dei rapporti tra la nipote ed i nonni. Va tenuto conto del permanere di margini di scontro (cfr. la citata questione relativa alle azioni giudiziarie di carattere economico relative alla revoca della donazione chiesta dalla odierna reclamante nei confronti della madre della minore quale legale rappresentante della stessa che sullo sfondo vedono contrapposte le parti coinvolte nel presente giudizio). Pertanto, si ritiene necessario nell'interesse della minore conservare il monitoraggio dei Servizi Sociali al fine di verificare se ed in quale misura le frequentazioni dovessero assumere carattere pregiudizievole per la crescita emotiva e affettiva di V.. Sul punto si provvede come da dispositivo

c. Va respinta la richiesta su cui ha nuovamente insistito la difesa della reclamante di rinnovazione della audizione della minore, in quanto la ragazza è già stata sentita ed una nuova sollecitazione a prendere posizione in ordine alle questioni dedotte in causa la esporrebbe ad un coinvolgimento, peraltro già evidente, che risulta del tutto superfluo voler accentuare. Va peraltro osservato che, in ogni caso, la genuinità delle ulteriori dichiarazioni su questioni così divisive in ambito familiare, sarebbe certamente inficiata dai condizionamenti che il tempo intercorso non può che aver accresciuto (Cassazione civile sez. I, 25/01/2021).

RITENUTO pertanto che assorbita ogni altra questione dalle considerazioni precedono il reclamo va respinto.

RITENUTO che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da A. M.D. L. avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni in Camera di Consiglio nel procedimento n. 731/2016 in data 10 luglio 2020, pubblicato il successivo 13 luglio 2020, nei confronti di F. C. in riforma del decreto:

I. **SOSPENDE** allo stato i pernottamenti della minore presso i nonni

II. **INCARICA** i Servizi Sociali di regolamentare i rapporti della minore con i nonni paterni tenendo conto dei bisogni e delle volontà della minore, nel rispetto delle esigenze emotive ed evolutive della nipote, con facoltà di sospendere gli incontri qualora si rivelino pregiudizievoli e disturbanti per la minore stessa

III. **INCARICA** i Servizi Sociali di monitorare gli incontri e segnalare eventuali situazioni di pregiudizio che si dovessero verificare inviando tra l'altro semestralmente relazione al GT competente

IV. **CONDANNA** la parte reclamante a rimborsare a parte reclamata le spese di lite, che si liquidano in € 2500 oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.

Si comunichi alle parti, ai difensori e ai Servizi Sociali di Segrate

Milano, 28.4.2022

Il Presidente rel.
Anna Maria Pizzi